


COMUNE DI BUSSERO
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.11.2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 11.12.2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 8.11.2018

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI.....	3
CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Ambito territoriale di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Gestione del servizio accertamento e riscossione imposta</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Funzionario responsabile</i>	<i>4</i>
CAPO II.....	4
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'.....	4
<i>Art. 5 Disciplina generale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 Tipologia dei mezzi pubblicitari</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 Autorizzazioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 Revoca dell'autorizzazione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori</i>	<i>11</i>
TITOLO II.....	12
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	12
CAPO I.....	12
DISCIPLINA GENERALE	12
<i>Art. 15 Applicazione dell'imposta e del diritto</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16 Classificazione del Comune.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 Deliberazione delle tariffe</i>	<i>12</i>
CAPO II.....	13
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA.....	13
<i>Art. 18 Presupposto dell'imposta.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 Soggetto passivo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 Modalità di applicazione dell'imposta</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22 Pubblicità luminosa e illuminata.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 23 Dichiarazione d'imposta</i>	<i>15</i>
<i>Art. 24 Pagamento dell'imposta.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 25 Pubblicità effettuata su spazio aree comunali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 26 Rettifica e accertamento d'ufficio.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 27 Procedura coattiva</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 Rimborsi</i>	<i>16</i>
CAPO III	17
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE.....	17
<i>Art. 29 Tariffe</i>	<i>17</i>
<i>Art. 30 Pubblicità ordinaria</i>	<i>17</i>
<i>Art. 31 Pubblicità ordinaria con veicoli</i>	<i>18</i>
<i>Art. 32 Pubblicità con veicoli dell'impresa.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 33 Pubblicità con pannelli luminosi</i>	<i>19</i>
<i>Art. 34 Pubblicità con proiezioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 35 Pubblicità varia</i>	<i>19</i>
<i>Art. 36 Esenzioni dall'imposta</i>	<i>20</i>

CAPO IV	22
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	22
<i>Art. 37 Finalità</i>	<i>22</i>
<i>Art. 38 Modalità per le pubbliche affissioni</i>	<i>22</i>
<i>Art. 39 Affissioni urgenti, festive e notturne</i>	<i>23</i>
<i>Art. 40 Altre disposizioni in materia di impianti per le affissioni</i>	<i>23</i>
<i>Art. 41 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette</i>	<i>25</i>
 CAPO V	 25
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE	25
<i>Art. 42 Tariffe - applicazione e misura</i>	<i>25</i>
<i>Art. 43 Diritto - esenzioni</i>	<i>26</i>
<i>Art. 44 Diritto – esenzioni ai sensi dell’art. 20/bis D.Lgs. 507/93</i>	<i>26</i>
<i>Art. 45 Disposizioni per le affissioni esenti ai sensi dell’art. 20/bis D.Lgs. 507/93</i>	<i>27</i>
 CAPO VI	 29
CONTENZIOSO	29
<i>Art. 46 Giurisdizione tributaria</i>	<i>29</i>
<i>Art. 47 Procedimento</i>	<i>29</i>
 TITOLO III	 30
 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	 30
<i>Art. 48 Criteri generali</i>	<i>30</i>
<i>Art. 49 La pubblicità esterna</i>	<i>31</i>
<i>Art. 50 Gli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>32</i>
 TITOLO IV	 34
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	 34
<i>Art. 51 Sanzioni tributarie</i>	<i>34</i>
<i>Art. 52 Interessi</i>	<i>34</i>
<i>Art. 53 Sanzioni amministrative e accessorie</i>	<i>34</i>
<i>Art. 54 Diritto d’informazione del contribuente</i>	<i>35</i>
<i>Art. 55 Chiarezza e motivazione degli atti</i>	<i>35</i>
<i>Art. 56 Diritto di interpello</i>	<i>35</i>
<i>Art. 57 Norme transitorie</i>	<i>36</i>
<i>Art. 58 Norme finali</i>	<i>36</i>
<i>Art. 59 Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>36</i>

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
 - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;
 - d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 come modificato dall'art. 153 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - f) dalla legge 28/12/2001 n. 448.

Art. 3 Gestione del servizio accertamento e riscossione imposta

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal comune.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidarlo a terzi.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 4 Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore economico finanziario.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 sono interamente demandate al concessionario.
5. Il concessionario per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto.

Capo II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 5 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal

presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.53.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente o effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, dei soggetti competenti.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, indicate nell'art. 53 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso dell'amministrazione competente.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli e altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe e altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, risultino compatibili con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di riposo, scuole, chiesa e cimitero, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Art. 7 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade o in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Art. 47 – 59).
2. All'interno del centro abitato, delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 6 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal terzo comma dell'art. 9 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 10 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;

Art. 8 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, tabelloni, bacheche, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

- 4. La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
- 5. E' compresa fra la "**pubblicità con proiezioni**", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- 6. La **pubblicità varia** comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 9 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

- 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.
- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e legge regionale 27/3/2000 n. 17 e successive modificazioni.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 8 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Art. 10 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento e alla installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade e aree pubbliche comunali e assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento e alla installazione di insegne, targhe, cartelli, tabelloni, bacheche e altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in duplice copia (di cui l'originale in bollo) al Comune, settore tecnico – servizio ambiente, e una copia per conoscenza al settore finanziario allegando:
 - a) una auto-attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - e) eventuale autorizzazione di terzi;

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda e una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) dei numeri di telefono, di fax e E-mail;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente, se ritenuto opportuno, i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 6. Il termine di concessione o negazione dell'autorizzazione è stabilito in sessanta giorni.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 23 che deve essere comunque sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Tit. II capo II.
8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendita e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, nonché di altri contratti di sponsorizzazione sottoscritti con l'amministrazione comunale ai sensi della legge 449/97.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
2. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 10.

Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 13 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del responsabile del settore tecnico, portata a conoscenza del responsabile del settore finanziario, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente, all'ordinanza di rimozione, sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la

restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato e il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. In caso di impossibilità di identificazione del responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 14 Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, così come modificato al D.Lgs. 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:
 - a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 alle ore 8 .
 - b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
 - c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

TITOLO II

**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 15 Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 16 Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2003 n. 8.589 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: V.
2. Nel caso di variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la giunta comunale ne prende atto contestualmente all'adeguamento delle tariffe di cui all'articolo successivo.

Art. 17 Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio del medesimo anno; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

Capo II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 18 Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici e aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Sono soggetti all'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte a indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 19 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa e al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale o il concessionario notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

5. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

Art. 20 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si dà luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dal settore tecnico, previo pagamento dell'imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 21 Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 22 Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 23 Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 19 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al settore finanziario – ufficio tributi o al concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 24 Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, e comunque di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37 (lire tre milioni).

Art. 25 Pubblicità effettuata su spazio aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 26 Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 27 Procedura coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, N. 43. Se la riscossione è svolta in proprio o affidata agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la procedura coattiva è quella indicata dal R.D. 14.10.1910, n. 639. (Art. 52 D.Lgs. 446/97)

Art. 28 Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Capo III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 29 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nella misura stabilita dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art. 8 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art. 16 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c) con l'art. 17 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 30 Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, come da disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 20.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 20, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq 5.5 e mq 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a mq 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art.21.

Art. 31 Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 20.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 30, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 32 Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione, sui veicoli di cui ai precedenti commi, del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta dagli agenti autorizzati.

Art. 33 Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 20.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 34 Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 35 Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 20 del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - b) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

- d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
 - e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 36 Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.
 - d) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - e) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili (sui quali sono affissi), di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - f) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - g) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle

stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.
 3. L'imposta non è dovuta per la pubblicità effettuata con insegne fino a 5 mq. su beni di proprietà comunale in seguito a contratti di sponsorizzazione.

Capo IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Titolo III, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 44 e 45 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.41 del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30.
6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal Titolo III. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui al Titolo III. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 38 Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione evidenziante le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il Servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto dei manifesti ed i quantitativi degli stessi con la segnalazione del relativo formato.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni - sia se affidato a terzi, sia se gestito in proprio dal Comune - devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 39 Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 40 Altre disposizioni in materia di impianti per le affissioni

1. Il concessionario del servizio, può proporre alla giunta comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 50 sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.

2. La giunta comunale si esprime sulla proposta del concessionario, approvandola, respingendola oppure apportando ad essa le modifiche ritenute necessarie.

Art. 41 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. 507/93 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato nel 5% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.Lgs. 507. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui all'articolo 50, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari.
2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

Capo V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 42 Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 43 Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo delle comunità, ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 44 Diritto – esenzioni ai sensi dell'art. 20/bis D.Lgs. 507/93

1. Le tipologie di affissioni esenti ai sensi dell'art. 20/bis del D.Lgs. 507/93 sono le seguenti:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 43 comma 1 del presente regolamento;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Art. 45 Disposizioni per le affissioni esenti ai sensi dell'art. 20/bis D.Lgs. 507/93

1. Ai sensi dell'art. 20/bis del D.Lgs. 507/93, il quantitativo complessivo degli spazi destinati alle affissioni dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 è fissato nella misura del 10%. Gli spazi sono riconoscibili dall'apposita dicitura "Riservato ai manifesti: dello Stato e degli enti pubblici territoriali per i quali non è prevista l'esenzione; dei comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro; relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche, religiose; relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza, annunci mortuari".
2. Le affissioni fatte ai sensi del presente articolo verranno effettuate a cura e spese del soggetto richiedente.
3. I soggetti di cui al comma 2, prima di procedere alla posa in opera dei manifesti, hanno l'obbligo di effettuare la prenotazione presso il competente ufficio comunale o il concessionario. La validità e priorità delle prenotazioni risulterà dal numero progressivo di iscrizione nell'apposito registro cronologico.
4. L'ufficio comunale competente, a seguito della richiesta di prenotazione e sulla base delle disponibilità al momento della richiesta, indica al soggetto richiedente l'ubicazione del mezzo ove deve essere effettuata l'affissione.
5. Il quantitativo massimo di affissioni esenti viene stabilito in n. 5 copie per ogni richiedente, formato cm. 100 X 140 o equivalente. Ove per il numero di prenotazioni ricevute non sia possibile assicurare il quantitativo suddetto, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente in maniera da soddisfare quanto più possibile le richieste ricevute. Nel caso di pluralità di richieste presentate contemporaneamente, verrà data priorità al soggetto la cui ultima affissione effettuata, risultante dal registro cronologico, sia quella più risalente nel tempo.
6. Il tempo massimo di esposizione delle affissioni è di gg. 7 dal momento della posa in opera e risultante dal timbro indelebile apposto dall'ufficio comunale competente.
7. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 e per i quantitativi di cui al comma 5. Ove tali soggetti non intendano utilizzare

gli spazi destinati alle affissioni esenti o richiedano quantitativi eccedenti la misura di cui al comma 5, continuano a trovare applicazione le norme di legge e di regolamento che disciplinano le affissioni sul territorio del comune ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 507/93.

Capo VI

CONTENZIOSO

Art. 46 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Art. 47 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto alla commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

TITOLO III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 48 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 8, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art.37 del presente regolamento.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistica viabilità e della polizia locale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della commissione edilizia, se istituita, ed è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede ad attuare i procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
7. *comma ABROGATO dal "Regolamento per la comunicazione dei gruppi consiliari e delle forze politiche locali" approvato con delibera consigliere n. 55 del 11/12/2017.*

Art. 49 La pubblicità esterna

1. La prima parte del piano è costituita dagli impianti destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
La superficie massima ammissibile è di mq. 300.
2. Sono, pertanto, escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 6 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 7, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, autorizzate dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario, prevede:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 7. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture e aree attrezzate nonché altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, tabelloni, bacheche, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
 - ~~d) le modalità per l'assegnazione degli impianti di cui all'art. 48 comma 7 e le relative tipologie.~~
comma ABROGATO dal "Regolamento per la comunicazione dei gruppi consiliari e delle forze politiche locali" approvato con delibera consigliere n. 35 dell'8/11/2018.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento al comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 50 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, fissata nella misura di mq.255, è ripartita come in appresso:
 - a) il 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) il 10% è destinata alle affissioni di natura sociale o prive di rilevanza economica effettuate a cura e spese dei soggetti di cui all'art. 45;
 - c) il restante 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale.

Il 5% della minima superficie prevista dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/93 è destinata ai privati per le affissioni dirette ai sensi dell'art. 41.

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del settore tecnico, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari a cm. 70x100, 140x100 e 200x140 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "COMUNE DI BUSSERO - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" e il numero di individuazione dell'impianto.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 6 del presente regolamento.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;
 - b) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - c) l'ubicazione;
 - d) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - e) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100, 140x100 e 200x140 che l'impianto contiene.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. La suddivisione degli impianti di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni tre anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 52 Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento (o nella misura prevista nel tempo) per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 53 Sanzioni amministrative e accessorie

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1.549,38 da irrogare ai sensi della legge 24/11/81 n.689. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso

di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 13.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza dell'organo competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 54 Diritto d'informazione del contribuente

1. Il testo del presente regolamento e di ogni sua modifica o integrazione viene pubblicato, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche sul sito Internet del Comune. Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l'ufficio tributi e l'ufficio tecnico servizio viabilità del Comune.

Art. 55 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali (accertamento, liquidazione, rettifica, ecc.) emanati dal Comune di Bussero o da un suo concessionario (ai sensi del D.Lgs. 446/97 art. 53 e D.M. 289/2000) formalmente incaricato devono indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - il funzionario responsabile del tributo al quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 56 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse e, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di 120 giorni.
2. Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l'amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all'identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all'interessato.

Art. 57 Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicate queste ultime salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 58 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 59 Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nonché alle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento si considerano abrogate tutte le altre norme regolamentari ancora vigenti in contrasto con lo stesso.

**Il presente Regolamento è stato
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 67 del 29.11.2005**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/12/2005 al 29/12/2005

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 25/12/2005 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 5.01.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE il giorno 30/12/2005, essendo trascorsi 15gg dalla sua pubblicazione, ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **47**.

Bussero, lì 5/01/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia